



Istituto Comprensivo “Loris Malaguzzi”

Via Roma 55 - 43035 FELINO (PR) – C.M.: PRIC82300L

Scuole Primarie, Secondarie di 1° Grado e dell'Infanzia - Sedi di Felino, Sala Baganza, Calestano e S. Michele Tiorre

Tel. 0521835332 - Fax 0521335216

Sito web: www.icfelino.it - E-mail: pric82300l@istruzione.it

Indirizzo e-mail di Posta Certificata: pric82300l@pec.istruzione.it

ALLEGATO 10

LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



Istituto Comprensivo “Loris Malaguzzi”

Via Roma 55 - 43035 FELINO (PR) – C.M.: PRIC82300L

Scuole Primarie, Secondarie di 1° Grado e dell'Infanzia - Sedi di Felino, Sala Baganza, Calestano e S. Michele Tiorre
Tel. 0521835332 - Fax 0521335216

Sito web: www.icfelino.it - E-mail: pric82300l@istruzione.it

Indirizzo e-mail di Posta Certificata: pric82300l@pec.istruzione.it

LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008, entrato in vigore dal 15 maggio 2008 per le disposizioni generali, costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il sopracitato TESTO UNICO, si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, ed a tutte le tipologie di rischio (art.3).

DEFINIZIONI

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 si intende per:

- a) **LAVORATORE:** “ Persona che..... svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato...Al lavoratore così definito è equiparato:...il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o laboratori in questione”.

- b) **DATORE DI LAVORO:** “ Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende **il dirigente** “

Il Dirigente scolastico, come datore di lavoro, ha –ai sensi dell'artt. 17 e 18 del D.Lgs 81/08 – l'obbligo di provvedere:

- alla valutazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro ed elaborare il documento relativo ;
- alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione (SPP)

- all'informazione ed alla formazione di tutti i lavoratori circa i rischi e l'organizzazione della sicurezza nella scuola.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione dei soggetti preposti al servizio di prevenzione e protezione, deve redigere il documento relativo alla valutazione dei rischi, in collaborazione con il RSPP e l'eventuale medico competente. La redazione di tale documento costituisce obbligo indelegabile (art. 17, comma 1, lettera a) del dirigente scolastico che se ne assume la piena responsabilità . Successivamente alla redazione del documento, il dirigente scolastico provvederà a redigere il piano della sicurezza e a programmare ed attuare gli interventi secondo le necessità della scuola.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Il Dirigente Scolastico, qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del TU, può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi oppure può designarlo individuandolo tra il personale interno all'unità scolastica, disponibile a tale attività, in possesso dei requisiti di cui all'art.32;

In alternativa, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un esperto esterno,

tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati o con altro esperto esterno libero professionista.

Il Dirigente Scolastico nomina altresì gli addetti al SPP che dovranno essere in possesso delle capacità e dei requisiti di cui all'art. 32 del TU. Il SPP partecipa alla riunione periodica di cui all'art.35 del TU e provvede a :

- individuare i fattori di rischio e le relative misure preventive e protettive di cui all'art.28 del TU;
- elaborare le procedure di sicurezza;
- proporre i programmi di formazione e informazione di cui agli artt. 36 e 37 del TU.

ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE (artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008)

L' art. 36 del predetto decreto prevede il principio secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori informazioni riguardanti :

- 1.a – i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'azienda;
- 1.b – le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- 1.c - i nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi (art.46) e di primo soccorso (art. 45).
- 1.d - i nominativi del responsabile e degli addetti al SPP, nonché del medico competente;
- 2.a - i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta , le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- 2.b – i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- 2.c - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il comma 4 del suddetto articolo prevede altresì che il contenuto delle informazioni sia facilmente comprensibile per i lavoratori, in modo da consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

L' art. 37 del Tu prevede che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore “una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

La figura del rappresentante dei lavoratori è disciplinata dagli accordi sindacali sulla base del CCNL

Egli esprime pareri circa la valutazione dei rischi, le procedure di sicurezza messe in atto ed i programmi di formazione dei lavoratori; partecipa di diritto alla riunione periodica del SPP ed esercita per conto dei lavoratori il controllo del rispetto della normativa di sicurezza, avanzando suggerimenti, proposte ed iniziative a tal fine.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Dirigente Scolastico, qualora ravvisi l'esposizione a rischi per la salute degli utenti (art.41 del D.Lgs. 81/2008), procede alla nomina del medico competente che possieda i titoli e/o requisiti previsti dall'art. 38 del suddetto decreto e che svolga la sua attività come regolamento dall'art.39 del suddetto D.Lgs. 81/2008.

